



COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibera C.C. n.40 del 19/07/1995

Modificato con delibere C.C. n.8 del 26/01/1996; C.C. n.43 del 20/05/1998; C.C. n.3 del 18/01/1999;
C.C. n.6 del 18/01/2000; C.C. n.4 del 15/01/2001; C.C. n.7 dell' 11/02/2002; C.C. n.11 del 25/02/2003;
C.C. n.11 del 26/02/2004; C.C. n.58 del 07/07/2006

INDICE

Art. 1 –Istituzione della tassa	pag. 3
Art. 2 –Attivazione del servizio	pag. 3
Art. 3 –Rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag. 4
Art. 4 –Gettito e costo del servizio	pag. 5
Art. 5 –Presupposto della tassa ed esclusioni	pag. 5
Art. 6 –Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag. 7
Art. 7 –Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione	pag. 7
Art. 8 –Commisurazione e tariffe	pag. 8
Art. 9 –Tariffe per particolari condizioni di uso	pag. 9
Art.10 –Agevolazioni	pag.10
Art.11 –Classificazione dei locali e delle aree	pag.11
Art.12 –Deliberazioni di tariffa	pag.11
Art.13 –Denunce	pag.11
Art.14 –Accertamento	pag.12
Art.15 –Riscossione	pag.12
Art.16 –Potere dei Comuni	pag.13
Art.17 –Funzionario Responsabile	pag.13
Art.18 –Rimborsi	pag.13
Art.19 –Sanzioni	pag.14
Art.20 –Tassa giornaliera di smaltimento	pag.14
Art.21 –Efficacia del presente regolamento e disposizioni finali e transitorie	pag.15
Art.23 –Rinvio a disposizioni di legge	pag.16

Art.1 Istituzione della tassa

Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (urbani e assimilati di cui all'art.3) nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo art.2.

Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa annuale, da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento, nonché del D.Lgs. 507/1993 e della Legge 164/1994.

Per le ipotesi di cui al successivo art.20 si applica, in luogo della tassa annuale, una tassa giornaliera di smaltimento, con i criteri e le modalità ivi previsti.

Art.2 Attivazione del servizio

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato in regime privativa, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire, alla frequenza della raccolta, si fa rinvio al regolamento del servizio di nettezza urbana adottato dal Comune ai sensi dell'art.8 D.P.R. 915/1982.
2. La tassa è dovuta nella misura:
 - del 40% della tariffa per i locali e le aree situati ad una distanza superiore a quella minima prevista dal regolamento di nettezza urbana, ma inferiore al doppio di detta distanza minima;
 - del 30% della tariffa per i locali e le aree situati ad una distanza superiore al doppio di quella minima prevista dal regolamento di nettezza urbana.Gli occupanti o detentori di insediamenti situati fuori dell'area di raccolta definita nel regolamento di nettezza urbana sono comunque tenuti a utilizzare il servizio pubblico di raccolta, conferendo i rifiuti nei contenitori più prossimi all'insediamento.
3. Le distanze sopraindicate sono determinate in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art.5.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40%.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nella misura ridotta di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4 del presente articolo.

Art. 3 –Rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 Luglio 1984 di cui all'art.5 del D.P.R. 915/1982 e dell'art.21, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n.22 del 05/02/1977, si considerano assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, che abbiano entrambe le seguenti caratteristiche qualitative e quantitative:
 - a) caratteristiche qualitative:
 - imballaggi primari;
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi di carta o plastica, fogli di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma art.2 D.P.R. 915/1982;
 - imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali o simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti o rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere di produzioni alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad es. scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
 - supporti per l'informatica;
 - b) caratteristiche quantitative:
 - qualsiasi quantità.
2. Le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali assimilati sono stabilite nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

Art. 4 –Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati di cui all'art.1, né può essere inferiore ai limiti di cui all'art.61, D.Lgs.507/1993 e disposizioni di legge ivi richiamate.
2. Per quanto attiene la determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, si fa rinvio al citato art.61 del D.Lgs.507/1993.
3. Il costo di esercizio comprende le spese inerenti al servizio e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di Consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, le quote di ammortamento degli impianti, gli oneri finanziari da indebitamento relativo al servizio. Il costo comprende inoltre le quote di tributo sgravate ai contribuenti nell'anno di riferimento.
4. Dal costo determinato ai sensi del comma precedente sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia e materie prime secondarie, diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente che abbia posto in essere interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pre-trattamento volumetrico.

Art. 5 –Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt.1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art.2, comma 4[^].

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre per loro natura rifiuti, quali:
 - vani caldaia, cantine, soffitte delle abitazioni;
 - cabine elettriche e simili;
 - edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto e aree di relativa pertinenza.

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che nel corso dell'anno risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché inutilizzate
- b) i locali a destinazione non abitativa che nel corso dell'anno risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- c) i locali e aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai punti a), b) e c) precedenti, comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili o ad idonea documentazione quale la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità sopravvenute emessa dagli organi competenti, la chiusura dei contratti di fornitura dell'acqua o dell'energia elettrica, la revoca o sospensione o il deposito della licenza commerciale tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Anche in assenza delle predette condizioni, non è soggetto alla tassa l'immobile con un unico occupante, qualora una Casa di Riposo attesti che lo stesso è costantemente ospitato dalla struttura.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti e che in base alle disposizioni contenute nel regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art.8 D.P.R. 915/82 e successive modificazioni, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Non sono pertanto soggette alla tassa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni.
Di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti a stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
 - b) Le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti che non sono dichiarati assimilati agli urbani sulla scorta dell'elenco di cui all'art.3.
Le aree ove si producono rifiuti urbani o assimilati sono soggette alla tassa.
 - c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.
Sono invece tassabili le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo, ferme restando le eventuali riduzioni applicabili ai sensi dell'art.2.
 - d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art.1, comma 2 ter del D.L. 527/1988 convertito in Legge 45/1989, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi ricerca, radiologia e simili, reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
Le aree diverse da quelle sopra citate (uffici, magazzini, cucine, sale di degenza ove sono ospitati pazienti non affetti da patologie infettive, ecc.) sono assoggettate alla tassa.
 - e) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.2 D.P.R. 915/82.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune la sottoelencata documentazione:

- apposita istanza contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata;
- copia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti speciali;
- copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.3, Legge 475/1988, compresi i fogli dove sono apposti i timbri di vidimazione;
- copia integrale della scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici e/o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia;
- planimetria dei locali con indicazione delle zone di produzione dei rifiuti speciali.

Le superfici dove vengono prodotti residui destinati al riutilizzo ai sensi del D.L. 438/1994 sono assoggettate alla tassa in misura ridotta, mediante la previsione di un'apposita tariffa.

Per beneficiare della riduzione i contribuenti devono presentare all'Ufficio tributi del Comune apposita istanza contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano residui destinati al riutilizzo ai sensi del D.L. 438/1994 e successive modificazioni.

L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al Comune, a pena di decadenza dall'esclusione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la documentazione relativa al prelievo e al riutilizzo dei residui (bolle di accompagnamento, fatture di vendita, contratti con ditte specializzate per la consegna di residui tossici o nocivi destinati al riutilizzo) da cui risulti la quantità dei residui avviati al riutilizzo nell'anno precedente, nonché l'ubicazione dell'insediamento produttivo di provenienza.

La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero a tassazione, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 6 –Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 507/1993.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.5 del presente regolamento. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando in capo a questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Il Servizio Tributi del Comune può richiedere, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 7 –Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.6, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione e tale cessazione sia debitamente accertata. Ove

la cessazione derivi da emigrazione, variazione di residenza, morte, l'abbuono decorre dalla data della comunicazione agli uffici demografici. L'utente (o i suoi eredi) deve comunque esser invitato a presentare denuncia di variazione all'Ufficio Tributi.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione (salvo quanto stabilito nel comma precedente) il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri, nei modi stabiliti dall'art.5, comma 2, ovvero mediante altri documenti probatori (chiusura delle utenze, scadenza del contratto di affitto, ecc.) di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ovvero che la tassa è stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o di accertamento d'ufficio.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa le condizioni di tassabilità, diverse da quelle previste dal successivo art.9, imputabili al cambio di destinazione d'uso ovvero alla variazione della superficie tassabile, comprese le diminuzioni dovute all'applicazione di esclusioni, esenzioni e riduzioni previste nel presente regolamento, producono i loro effetti:
 - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i limiti di decadenza stabiliti dall'art.14;
 - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la denuncia di variazione (tranne quanto stabilito nel comma 3) se si tratta di variazioni che comportino una diminuzione del tributo.
6. Ai fini dell'applicazione della tassa alle utenze domestiche, le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare vengono direttamente acquisite dal Servizio Tributi utilizzando le risultanze anagrafiche; il contribuente non è pertanto obbligato a presentare alcuna denuncia al riguardo. Tali variazioni producono i loro effetti a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse.

Art. 8 –Commisurazione e tariffe

- 1) La tassa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica.
- 2) Per le utenze domestiche la tassa è commisurata in funzione della superficie dell'immobile occupato o condotto e in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Al fine della determinazione di tale numero, il Servizio Tributi utilizza le risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti il numero è determinato conteggiando un componente ogni 50 mq di superficie tassabile.
Qualora venga presentata denuncia di variazione dei componenti il nucleo familiare recante attestazione di una Casa di Riposo che un membro della famiglia è costantemente ospitato dalla struttura, tale soggetto viene stornato dal numero dei componenti il nucleo familiare.
- 3) Per le utenze non domestiche la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- 4) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria sono determinate dal comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge.
- 5) Ove il contribuente svolga nel medesimo insediamento più attività economiche classificabili in diverse categorie tassabili, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.
- 6) Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
- 7) Alle imprese artigiane in possesso di licenza commerciale si applica la tariffa relativa alla tipologia di attività commerciale esercitata nell'insediamento.

Art. 9 –Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, indicate nell'art.5 del Regolamento sono computate nel limite del 50%.
2. Le aree scoperte, accessorie o pertinenziali di civili abitazioni, non sono oggetto di tassazione. Le aree scoperte operative delle attività economiche sono oggetto di tassazione, con utilizzo della tariffa applicata alle predette attività.
3. La tariffa è ridotta del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 3, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma 3.
4. La tariffa è ridotta del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio di venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dal presente regolamento.

Art.10 –Agevolazioni

- 1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art.5 ed alle tariffe ridotte di cui all'art.9, si applicano le esenzioni e riduzioni di seguito indicate:
 - a) sono esonerate dalla tassa le abitazioni principali e relative pertinenze occupate da soggetti appartenenti ad un nucleo familiare avente reddito inferiore alla 2a soglia del reddito I.S.E.E. La quantificazione di tale reddito di riferimento avviene con le modalità e secondo i parametri indicati nel Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono servizi comunali a costo agevolato e nel Regolamento di accesso e tabelle di contribuzione servizi socio-assistenziali. L'esonero di cui trattasi è concesso annualmente previa richiesta da presentare al Servizio Tributi del Comune;
 - b) sono esonerate dalla tassa le scuole statali di ogni ordine e grado per le quali sussiste l'obbligo del Comune, ai sensi delle disposizioni vigenti, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione, tale esenzione viene applicata esclusivamente all'eventuale importo della tassa che le scuole in oggetto abbiano dimostrato di avere richiesto alle competenti autorità senza ottenerne il finanziamento per incapienza dei relativi fondi statali.;
 - c) è consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o altri trattamenti che agevolino lo smaltimento o il recupero, ai sensi dell'art.67, comma 2[^], del D.Lgs.507/1993. Il rimborso è concesso, previa presentazione di idonea documentazione, con provvedimento della Giunta Comunale che provvede alla quantificazione delle relative somme, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Il regolamento del servizio di nettezza urbana prevede le modalità di presentazione della documentazione necessaria;
 - d) gli utenti diversi da quelli di cui alla lettera c) che installino sistemi di compostaggio dei rifiuti secondo le modalità previste nel regolamento per il servizio di nettezza urbana beneficiano delle seguenti riduzioni tariffarie:

- riduzione del 30 % per le prime tre annualità di applicazione dell'agevolazione,
- riduzione del 20 % per le successive tre annualità di applicazione dell'agevolazione.

Ogni soggetto può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte per una sola volta.

La riduzione è applicabile se richiesta in sede di denuncia originaria o di variazione ed è applicata d'ufficio qualora il contribuente acquisti un composte tramite l'apposito servizio comunale.

Il regolamento del servizio di nettezza urbana prevede altresì la documentazione necessaria all'ottenimento della riduzione.

Qualora il Servizio Tecnico comunale rilevi il mancato o il non regolare utilizzo del sistema di compostaggio, il Servizio Tributi provvederà alla revoca dell'agevolazione con decorrenza 1 gennaio dell'anno di accertamento dell'irregolarità.

- e) Le tariffe sono ridotte del 50% a favore delle ONLUS, come definite dall'art.10 del D.Lgs. n.460/97.
 - f) Le tariffe sono ridotte del 20 % a favore degli operatori commerciali che aderiscano al servizio di raccolta carta e/o vetro attivato dal Servizio Tecnico comunale.
La riduzione è applicata d'ufficio con decorrenza dalla data di attivazione del suddetto servizio presso l'utente.
Qualora il Servizio Tecnico comunale rilevi il mancato o il non regolare utilizzo del servizio di raccolta, il Servizio Tributi provvederà alla revoca dell'agevolazione con decorrenza 1 gennaio dell'anno di accertamento dell'irregolarità.
- 2 Le esenzioni e le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del comma 1, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio finanziario cui si riferisce la predetta iscrizione a bilancio. Il funzionario responsabile di cui all'art.17 provvede, al termine dell'esercizio, alle opportune sistemazioni contabili, disponendo l'emissione di mandati e reversali a compensazione.

Art.11 –Classificazione dei locali e delle aree

- 1 Per l'applicazione della tassa, i locali e le aree sono suddivisi in categorie.
- 1. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.
- 2. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani

Art.12 –Deliberazioni di tariffa

- 1 Entro il 31 dicembre la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Art.13 –Denunce

1. I soggetti di cui all'art.6 devono presentare all'ufficio tributi del Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile di residenza o l'abitazione ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, società o altra organizzazione, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie o destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
Dovranno inoltre essere indicate le condizioni che possono portare a esenzioni, riduzioni, esclusioni dalla tassa ai sensi del presente regolamento.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'Ufficio Tributi del Comune rilascia ricevuta della denuncia. La denuncia può anche essere spedita per posta. In tal caso fa fede la data del timbro postale.
6. Gli Uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché nel caso di variazioni anagrafiche, di residenza ecc., devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia ai fini dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento, fermo restando l'obbligo dell'utente anche in assenza di detto invito esplicito.

Art.14 –Accertamento

- 1 Si applicano le disposizioni dell'art.71 del D.Lgs. 507/1993.

Art.15 –Riscossione

- 1 Alla riscossione della tassa si applicano le disposizioni dell'art. 72 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.
Si individua, quale modalità di riscossione alternativa a quella tramite Concessionario della riscossione dei tributi, la riscossione diretta da parte del Comune tramite proprio conto corrente, con possibilità di versamento diretto presso la tesoreria comunale.
Tale modalità verrà attivata dalla Giunta Comunale non appena il Responsabile dell'U.O. Economico-Finanziaria avrà verificato la sussistenza di tutti i necessari supporti logistici, quali personale, software, hardware, modalità di riscossione coattiva, ecc.
Qualora la Giunta Comunale attivi la modalità di riscossione sopra indicata, il Concessionario della riscossione dei tributi cesserà automaticamente da ogni funzione relativamente alla tassa rifiuti solidi urbani, con eccezione delle partite già prese in carico alla data di attivazione.

Art.16 –Potere dei Comuni.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.71 del D.Lgs.507/1993 l'Ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte , a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati e sottoscritti. L'Ufficio comunale competente può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, o a società che gestiscano pubblici servizi in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero di personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle superfici, salvo i casi di immunità o segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i requisiti previsti dall'art.2729 del C.C.

Art.17 –Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi, sottoscrive i ruoli di cui all'art.13.

Art.18 –Rimborsi

1. Nei casi di errore o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.7, commi 3 e 4, è disposto dall'Ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4, dell'art.7, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo, in cui è stato iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

Art.19 –Sanzioni

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore o superiore al mese, ma prima dell'accertamento d'ufficio.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre il 25% della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% del maggiore importo dovuto.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.6, comma 4, si applica la pena pecuniaria da L.50.000 a L.150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni, il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicando interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna alla sezione del dipartimento regionale delle entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art.18.

Art.20 –Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. In mancanza corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e per tipologia qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs.507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interesse ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7. Con riferimento alla fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Art.21 –Efficacia del presente regolamento e disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste dagli articoli sotto indicati, che sono applicabili dal 1[^] gennaio 1996:
 - art.6, comma 2 (parti comuni del condominio);
 - art.6, comma 3 (versamento della tassa per multiproprietà e spazi comuni dei centri commerciali integrati);
 - art.6 comma 4 (presentazione dell'elenco condomini o degli utilizzatori degli spazi dei centri commerciali integrati);
 - art.7, comma 2 relativamente ai soggetti passivi in caso di multiproprietà (secondo periodo);
 - art.8 (commisurazione della tassa e tariffe);
 - art.9 (tariffe per particolari condizioni d'uso);
 - art.11 (classificazione dei locali e delle aree).
2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio, per gli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello smaltimento dei rifiuti di cui all'art.2, comma 3, D.P.R. 915/1982. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione, è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per gli anni 1995 e 1996. Per eccedenza di gettito si intende la copertura percentuale dei costi inerenti del servizio superiore al 100%.
3. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art.13, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui ala comma 4 dell'art.6, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.
Le esenzioni e riduzioni previste dall'art.10 del presente regolamento hanno efficacia a partire dal 1[^] gennaio 1995.

Art.23 –Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto del presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate.